

Determinazione n. 52/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 giugno 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 18/2000 in data 22 febbraio 2000 con la quale il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., Gestore del sistema elettrico S.p.A. e Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2008-2009, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Alberto Avoli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per gli esercizi 2008-2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio d'esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comuinca, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2008-2009 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Gestore dei servizi energetici S.p.A. – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Alberto Avoli

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2011.

IL DIRIGENTE
(*Dott.ssa Luciana Troccoli*)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SUL
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER GLI ESERCIZI
DAL 2008 AL 2009

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro istituzionale	»	14
2. Modifiche statutarie e normative	»	16
3. Organi di amministrazione	»	18
3.1. Compensi degli organi statutari di amministrazione	»	18
4. Modello organizzativo	»	20
5. Personale	»	22
5.1. Dirigenti	»	22
5.2. Personale non dirigenziale	»	23
6. Sistema dei controlli	»	26
7. Patrimonio immobiliare	»	27
8. Acquisto e noleggio vetture	»	28
9. Perseguimento delle missioni: il sistema delle incentivazioni	»	29
10. Bilancio d'esercizio	»	34
10.1. Stato patrimoniale attivo	»	34
10.2. Stato patrimoniale passivo	»	36
10.3. Impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale	»	41
10.4. Conto economico	»	41
11. Bilancio consolidato	»	48
11.1. Stato patrimoniale attivo consolidato	»	49
11.2. Stato patrimoniale passivo consolidato	»	51
11.3. Conto economico consolidato	»	53
12. Conclusioni	»	57

PAGINA BIANCA

Premessa

La presente relazione riferisce il risultato eseguito sulla gestione della S.p.A. "Gestore dei Servizi Energetici" (di seguito GSE) per gli esercizi 2008 e 2009 e sui più significativi accadimenti sino alla data corrente.

Il controllo della Corte è stato svolto ai sensi dell'articolo 12 della legge 259/58.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2007, è stato oggetto della determinazione della Sezione Controllo sugli enti n. 43/09¹.

La denominazione attuale è stata assunta sostituendo quella precedente di "Gestore dei Servizi Elettrici", sulla base della modifica dell'articolo 1 dello statuto deliberato dall'Assemblea il 18 novembre 2009.

¹ Cfr. Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 114.

1. Quadro istituzionale

La società, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ha un capitale sociale ammontante a 26.000 azioni nominative e indivisibili del valore nominale di un euro. I diritti dell'azionista sono esercitati di intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) e quello dello Sviluppo Economico (di seguito MSE).

Il GSE gestisce le partecipazioni nelle società per azioni costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e cioè dell'Acquirente Unico (AU) e del Gestore dei mercati energetici (GME).

Inoltre, in virtù della delibera del Consiglio di amministrazione in data 15 dicembre 2009, il GSE è divenuto azionista unico della Ricerca sul sistema energetico S.p.A (RSE), mediante l'acquisizione del 51% delle quote, a completamento del 49% già possedute. Il costo dell'operazione è stato di Euro 688.461.

Il GSE persegue le proprie missioni in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti di concerto fra il MEF e il MSE.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblica nel settore energetico, con particolare riferimento alle relative attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione, nonché a quelle in materia di incentivazione della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Quale conseguenza degli assetti normativi sviluppatasi negli anni più recenti, il GSE ha concentrato le proprie competenze sulla gestione dei meccanismi e dei flussi economici e finanziari relativi all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate, ove per fonti rinnovabili si intendono quelle non fossili, e per fonti assimilate quelle di origine fossile.

In attuazione della direttiva comunitaria n. 96/92, recante norme per il mercato dell'energia, è stato emanato il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, imperniato sul principio della separazione fra la proprietà della rete elettrica e la sua gestione, ai fini della trasmissione e del dispacciamento².

La proprietà della rete era affidata alla S.p.A. TERNA, in virtù di quanto previsto dal comma settimo dell'art. 3 del citato decreto legislativo.

² Attività diretta alla gestione dei flussi di energia sulla rete, per garantire sempre un equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia.

La gestione era invece assegnata ad altra società che, costituitasi il 27 aprile 1999, aveva assunto la denominazione di "Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale" (GRTN).

Ad essa, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/99 l'ENEL ha conferito in conto capitale beni mobili e immobili, contratti, risorse, debiti e crediti.

Il GRTN inoltre ha visto attribuite importanti competenze anche in materia di fonti rinnovabili, competenze poi nel tempo sempre più incrementate (già a partire dal decreto legislativo n. 387 del 2003 attuativo della direttiva comunitaria n. 77/01), iniziando quel percorso che in circa due decenni, avrebbe portato la società ad assumere il ruolo di referente istituzionale privilegiato in materia.

Il richiamato modello organizzativo della separazione fra proprietà e gestione veniva modificato dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e successive modificazioni, che prevedeva il trasferimento alla società Terna, oltre che della proprietà della rete (della quale era già titolare), anche della sua gestione da attuarsi mediante la trasmissione ed il dispacciamento.

Il GRTN, nell'assemblea straordinaria del 20 maggio 2005, modificava la propria ragione sociale in Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE), per poi trasformarla ulteriormente in Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., in virtù di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 13 giugno 2006, denominazione ancora mutata nel 2009, come già evidenziato, in quella attuale di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

2. Modifiche normative e statutarie

Nel corso degli anni 2008 e 2009 sono intervenute due nuove norme di rango primario che hanno inciso in modo significativo sul GSE, sia nei suoi aspetti gestionali, che in quelli più propriamente istituzionali.

Si richiama innanzitutto la legge 18 giugno 2009 n. 69 in tema di governance delle società con capitale a partecipazione pubblica.

Le nuove disposizioni sono state recepite nell'assemblea straordinaria del 25 giugno 2009, che ha deliberato l'adeguamento dello "statuto sociale alle disposizioni di cui all'articolo 71 della predetta norma".

Le principali modifiche hanno riguardato la durata della società (ora prevista sino al 2100); la possibilità per l'assemblea di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie di per sé delegabili per legge; la riduzione da sette a cinque del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; la facoltà per il Consiglio di eleggere un vicepresidente al solo fine di sostituire il presidente in caso di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi; la facoltà per il Consiglio di delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene così denominato amministratore delegato; la facoltà di delegare il compimento di singoli atti anche ad altri componenti, senza compensi aggiuntivi; l'obbligo per il responsabile della funzione di controllo interno (Audit) di referto periodico; il divieto della corresponsione di gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali; la limitazione della remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive o di proposta.

Deve poi essere menzionata la legge 23 luglio 2009 n. 99 che, al comma primo dell'articolo 27, ha disciplinato le competenze in materia di servizi da prestare alle pubbliche amministrazioni.

Il successivo comma secondo ha previsto che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas possa avvalersi sia del GSE che dell'AU per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori, anche con riferimento a quanto prescritto all'articolo 2 comma dodicesimo lettere l) ed m) della legge 14 novembre 1995 n. 481³.

³ Legge 481/1995 – art. 2 comma dodicesimo: Ciascuna autorità: l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali; m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37.